

STATUTO "GUELF E GHIBELLINI II° APS"



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Guelfi e Ghibellini II APS" di seguito detto "Associazione". L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti. L'Associazione ha sede in Salerno (SA) in Traversa Gian Pietro Luciani 11. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:
lettera d); secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. Il Consiglio Direttivo è competente per l'eventuale individuazione di attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali eventuali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

TITOLO II: SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS (se iscritta) ed integrarlo entro un anno. Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica; nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle



condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del C. D., nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3 comma b del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal C. D. ed approvato in Assemblea; le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali. Comma a, diritti dei soci: i soci purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti

da almeno tre mesi nel libro degli associati;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento partecipando alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'odg delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- esaminare i libri sociali dell'Associazione.

Comma b, obblighi dei soci: i soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
 - versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D. lgs 117/2017; la qualifica di socio si perde in caso di:
- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
 - mancata partecipazione all'Associazione o tenuta di comportamenti contrari ai suoi scopi;



- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione o indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 4 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS. L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 5 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo (d'ora in poi C. D.)
- Presidente e Segretario.

Art. 6 – Assemblea dei soci, sue attribuzioni, eventuali deleghe

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa). L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno; essa è convocata inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il C. D. L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera di convocazione consegnata a mano e



controfirmata per presa visione dai soci, tramite WhatsApp o altra modalità ritenuta opportuna e valida purché verificabile. L'assemblea potrà, in caso di reale necessità, riunirsi anche secondo le norme previste dal comma n.° 4 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (con mezzi quali, per esempio skype, hangout, zoom) fermo restando la legittimità della sua convocazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà (o diverso quorum) degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- fissa, su proposta del C. D. le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal C. D.
- si pronuncia su argomenti sottoposti alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 16 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

Art. 7 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un C. D. nominato dall'Assemblea i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano di cui fanno parte obbligatoriamente: Presidente, Segretario generale e Consigliere. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Il C. D. è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il C. D. è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la

legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Le decisioni del C. D. sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Il C. D.:

- predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS; nell'eventuale caso previsto dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del C. D.
- delibera su ammissione, sospensione, esclusione e radiazione dei soci;
- redige i programmi di attività sociale previsti sulle linee approvate dall'assemblea;
- decide circa la stipula di contratti di ogni genere (assunzioni, ingaggi, ecc.);
- redige eventuali regolamenti relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea dei soci la quota annuale di iscrizione all'associazione;
- decide su eventuali attività diverse che potranno essere scelte anche successivamente a norma dell'art. 6 del CTS.

Art. 8 – Presidente e Segretario

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del C. D., è eletto dall'Assemblea, a maggioranza di voti. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del C. D. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Segretario Generale.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni del C. D.;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 9 – Gratuità e durata delle cariche



Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate per un massimo di 4 mandati. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO IV: RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art 10 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal C. D.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 11 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del C. D. che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del C. D. di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità



alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 12 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 13 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal C. D. nelle forme previste dall'art. 13 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del C. D.

Il bilancio consuntivo predisposto dal C. D., deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali restano, depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione previa richiesta al Segretario. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del C. D. presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore qualora l'Associazione si iscrivesse

al tale registro.

Art. 15 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 16 - Estinzione, scioglimento, devoluzione del patrimonio residuo ed eventuali organi di controllo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo eventuale parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 17 – Eventuali organi di controllo e revisione

In relazione agli articoli del CTS nn. 30 e 31 (Organo di controllo e Revisione legale dei conti), l'Associazione provvederà alla loro nomina esclusivamente nel caso in cui ne ricorreranno gli obblighi dettati dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Art. 18– Modifica dello Statuto, disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Esso regola e vincola alla sua osservanza tutti

coloro che aderiscono all'Associazione e potrà essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

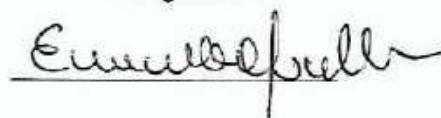
Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Salerno, li 11/08/2020

Il Presidente



Il Segretario



ale c
anc
D
ffio
alle





Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
429	21/04/2021	50	5	1

Oggetto:

Iscrizione dell' Associazione di Promozione Sociale Associazione "GUELF I E GHIBELLINI II° APS" - C.F. 95148080658 - Salerno (SA), nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi del Regolamento 12 ottobre 2011, n. 7.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5A7C89BA983B734F45C17E443EC5FFDF36E0F5E4

Frontespizio Allegato : AAB6BB95AB65DD6A7902C2429227B51F714062FB